



Decreto Dirigenziale n. 78 del 20/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA FRATELLI NAPPI 2 S.R.L., CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN S. GENNARO VESUVIANO ALLA VIA FERROVIA, 268, CON ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI FRUTTA CANDITA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che la **Fratelli Nappi 2 S.r.l.**, con D.D. n. 93 del 30/01/2004, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 12 e 15 del D.P.R. 203/88, per l'attività di produzione di frutta candita;
- d. che il legale rappresentante pro tempore della **Fratelli Nappi 2 S.r.l., con sede legale ed operativa in S. Gennaro Vesuviano alla via Ferrovia, 268**, con attività di produzione di frutta candita, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 per modifica sostanziale dell'impianto consistente nella sostituzione della centrale termica alimentata a biomasse con un nuovo impianto termico costituito da due caldaie alimentate una a metano con potenzialità di 6,3 Mw e la seconda a biomasse con potenzialità di 5,8 Mw;
- e. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con n. 950376 del 14/12/2011, ai sensi del D.lgs.152/06, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi svoltasi il 07/02/2012, il cui verbale si richiama:
 - a.1. la Provincia, con nota prot. gen. 10020 del 27/01/2012, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni;
 - a.2. il Comune, con nota prot. 92 del 06/02/2012, ha comunicato che lo stabilimento industriale ricade in zona D2 – per attività produttive compatibili e relativi servizi di completamento del vigente P.R.G.;
 - a.3. l'ARPAC, con nota prot. 5626 del 07/02/2012, ha espresso parere favorevole in quanto gli impianti di abbattimento sono idonei al contenimento delle emissioni, prescrivendo che la sansa d'oliva, adoperata per l'alimentazione della caldaia denominata E2, dovrà rispettare le caratteristiche riportate nella tabella della Sezione 4, Allegato X al D.Lgs. 152/06, parte V, di effettuare la misura e la registrazione in continuo, anche in fase di avviamento, della temperatura e dell'ossigeno presso entrambe le caldaie, di effettuare le misure ed analisi delle emissioni con cadenza annuale, di attuare il Piano di manutenzione degli impianti di abbattimento per garantirne la migliore efficienza nel tempo;
 - a.4. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole per gli aspetti igienico-sanitari;
 - a.5. l'Amministrazione procedente ha assegnato alla Società un termine di 30 giorni per trasmettere al Settore ed alla Provincia le integrazioni e i chiarimenti richiesti da questa ultima, un termine di 10 giorni alla Provincia dall'acquisizione delle integrazioni per esprimere il proprio parere ed un termine di 20 giorni al Comune per esprimere il proprio parere al rilascio dell'autorizzazione;

CONSIDERATO

- a. che la Società, con nota acquisita prot. n.113232 del 14/02/2012, ha trasmesso al Settore ed alla Provincia le integrazioni tecniche richieste da quest'ultima;
- b. che la Provincia, con nota prot.gen.25322 del 06/03/2012, ha espresso parere favorevole al rila-scio dell'autorizzazione;
- c. che è trascorso il tempo concesso al Comune per esprimere il proprio parere senza che lo stesso abbia manifestato la propria volontà, pertanto, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito il suo assenso;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto "considerato", lo stabilimento sito **in San Gennaro Vesuviano**, gestito dalla **Fratelli Nappi 2 s.r.l.**, esercente attività di produzione di frutta candita con l'obbligo per la Società di ottemperare alle prescrizioni dell'ARPAC;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare lo stabilimento gestito dalla Fratelli Nappi 2 S.r.l., con sede legale ed operativa in San Gennaro Vesuviano alla via Ferrovia, 268**, alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di produzione di frutta candita, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZION E mg/nmc	PORTAT A m ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E2	Caldaia a meta- no per produ- zione di vapo- re con poten- zialità di 6,3 Mw	Ossido di azoto	240	10000	2400	Non necessario
E3	Caldaia a bio- combustibile con potenzia- lità da 5,8 Mw	Polveri Monossido di carbonio Ossido di azoto Ossido di zolfo	24 280 477 14,55	30000	720 8400 0,477 436,5	Multiciclone + ad acqua

2. obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza e **la sansa d'oliva, adoperata per l'alimentazione della caldaia denominata E2, dovrà rispettare le caratteristiche riportate nella tabella della Sezione 4, Allegato X al D.Lgs. 152/06, parte V;**
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con **cadenza annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza, **attuando il piano di manutenzione ed effettuando la misura e la registrazione in continuo, anche in fase di avviamento della temperatura e dell'ossigeno presso entrambe le caldaie;**
- 2.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. i rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in recipienti idonei in un'area dedicata dello stabilimento provvista di bacino di contenimento per i rifiuti liquidi;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269, comma 8, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. precisare che:

- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;

6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **Fratelli Nappi 2 S.r.l., con sede legale ed operativa in San Gennaro Vesuviano alla via Ferrovia, 268;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di **San Gennaro Vesuviano**, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3/SUD ex NA/4 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi